

IN ARRIVO ANCHE L'ACCORDO COL VATICANO

11 marzo 2015 ore 06:00

Scambio di informazioni: le modifiche alla black e alla white list

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

Per effetto della recente sottoscrizione degli accordi sullo scambio di informazioni tra l'Italia, da un lato, e la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco, dall'altro, viene ridefinita la mappa dei paradisi fiscali ai fini della legislazione tributaria nazionale; nuove modifiche interesseranno presto la black list e la white list italiane. In particolare, l'equiparazione ai paesi white list ai fini del regime di voluntary disclosure consente una più "agevole" regolarizzazione per i contribuenti italiani che possiedono attività finanziarie nei tre Paesi indicati, non dichiarate secondo le prescrizioni della normativa sul monitoraggio fiscale.

Il 23 febbraio, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015, l'Italia ha sottoscritto accordi specifici sullo **scambio di informazioni** con, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco.

Per effetto di tali intese, tali Paesi ben presto cesseranno di essere formalmente considerati "paradisi fiscali", usciranno dalla **black list** - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni relativa alla deducibilità di costi e spese - e saranno **equiparati ai Paesi white list** ai fini del regime di **voluntary disclosure**.

La firma degli accordi è intervenuta entro il termine (2 marzo 2015) previsto dalle disposizioni italiane sul **rientro dei capitali detenuti all'estero**. Infatti, la normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali posseduti all'estero prevede uno **sconto delle sanzioni** e il **dimezzamento dei tempi di accertamento** per le attività e gli investimenti esteri in Paesi (precedentemente) a "fiscalità privilegiata" se, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, gli stessi sottoscrivono con l'Italia accordi per lo scambio di informazioni secondo i più recenti standard di trasparenza accolti a livello internazionale.

Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco fuori dalla black list

L'equiparazione ai Paesi white list ai fini del regime di voluntary disclosure consente una più "agevole" **regolarizzazione** per i contribuenti italiani che possiedono attività finanziarie nei tre Paesi suindicati, non dichiarate secondo le prescrizioni della normativa sul monitoraggio fiscale. Il "vantaggio" per il contribuente italiano - che dispone di patrimoni non dichiarati all'Amministrazione finanziaria italiana e che intende aderire alla voluntary disclosure - consiste nella riduzione delle sanzioni già previste nell'ipotesi in cui i predetti patrimoni siano detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e che non hanno concluso un accordo sullo scambio di informazioni in linea con gli standard OCSE.

Con riferimento al momento della **formale esclusione dalla black list**, si prevede:

- **Svizzera**: con la ratifica del Protocollo che modifica la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con l'Italia, la Confederazione elvetica sarà formalmente inclusa nella white list italiana e uscirà dalla black list basata esclusivamente sull'assenza dello scambio di informazioni;
- **Liechtenstein**: subito dopo l'entrata in vigore del Tax Information Exchange Agreement con l'Italia, il Liechtenstein sarà formalmente incluso nella white list;
- **Principato di Monaco**: subito dopo l'entrata in vigore del Tax Information Exchange Agreement con l'Italia, il Principato di Monaco sarà formalmente escluso dalla black list italiana basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e riguardante la deducibilità di costi e spese, e sarà corrispondentemente incluso nella white list dei Paesi che effettuano lo scambio di

informazioni.

I Paesi già esclusi formalmente dalla black list

Il D.M. 27 luglio 2010, apportando alcune modifiche ai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ha escluso **Cipro, Malta** e la **Corea del Sud** dalle liste dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Per le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in tali Stati, pertanto, non vi è più alcun obbligo di comunicazione, con effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame.

Con il più recente D.M. 12 febbraio 2014, recante “Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato”, è stata espunta dalla black list di cui all'art. 1 del D.M. 4 maggio 1999 la **Repubblica di San Marino**.

Decisivi, in tal senso, sono stati i progressi effettuati da San Marino sul versante della trasparenza e della cooperazione fiscale. Le autorità competenti italiane hanno proceduto ad effettuare una valutazione approfondita di tutti gli elementi che avrebbero potuto avere una certa rilevanza ai fini del perfezionamento del percorso di cancellazione di San Marino dalla black list. Nella valutazione, ha rivestito un ruolo determinante l'entrata in vigore, il 3 ottobre 2013, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonché l'effettuazione, da parte di San Marino, di una serie di interventi, a livello legislativo e regolamentare, che hanno portato all'adeguamento sostanziale dell'ordinamento interno agli standards universalmente accettati in materia di trasparenza, cooperazione amministrativa fiscale e scambio di informazioni.

I **vantaggi** che conseguono alla cancellazione di un Paese dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 sono innumerevoli.

In primo luogo, si agevolano gli scambi economici tra l'Italia e il Paese coinvolto in quanto si riducono gli **oneri** che incombono sui soggetti IVA italiani. In secondo luogo, non meno rilevanti sono gli effetti sul piano della **presunzione di residenza all'estero** delle persone fisiche. L'art. 10, legge n. 448/1998 ha ampliato, ai fini IRPEF, la categoria dei soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 2 TUIR considerando residenti nel territorio dello Stato, e quindi assoggettati a tassazione, non solo le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, ma anche “i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

La **finalità antielusiva** viene perseguita attraverso la previsione di una **presunzione relativa** secondo la quale si reputa fiscalmente residente in Italia qualunque cittadino italiano che, cancellatosi dall'anagrafe della popolazione residente, abbia contestualmente trasferito la propria residenza in un Paese a fiscalità privilegiata. La disposizione comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, al quale compete dimostrare l'effettiva residenza nello Stato estero allegando prove contrarie al fatto presunto.

Con riferimento specifico a San Marino, l'eliminazione di quest'ultimo Paese dalla black list fa sì che i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza in tale Paese non sono più soggetti alla presunzione di residenza in Italia prevista dall'art. 2, comma 2-*bis*, TUIR.

Copyright © - Riproduzione riservata